

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 276/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 224/CGF – RIUNIONE DEL 20 GIUGNO 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Grossi Prof. Pierfrancesco, Cherubini Dr. Giorgio, Schillaci Avv. Nicolò – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

1) **RICORSO DELLA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO AVVERSO:**

- **DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES N. CAMPOBASSO/MONTEROTONDO DEL 26.5.2008;**
- **SQUALIFICA DEL CAMPO PER 2 GIORNATE E AMMENDA DI € 3.000.00 ALLA RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SCHIPANI FABRIZIO;**
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 7 del 26.5.2008)

Con atto del 28.5.2008 la Pol. Nuovo Campobasso Calcio interponeva rituale e tempestivo reclamo a questa Corte avverso la delibera in epigrafe.

Gli addebiti posti a fondamento delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo e contenute nel Com. Uff. n. 7 del 26.5.2008, in merito alla gara Pol. Nuovo Campobasso Calcio/Pol. Monterotondo del 24.5.2008, sono inconfutabilmente provati dalle risultanze dei documenti ufficiali di gara.

La società reclamante, attraverso i propri motivi di doglianza, ai limiti dell’ammissibilità, ricorreva avverso i provvedimenti disciplinari emessi dal Giudice Sportivo e chiedeva l’annullamento dell’incontro *de quo*.

Tanto premesso, la C.G.F. osserva che il reclamo è infondato e va pertanto rigettato non essendo sostenuto da alcun elemento rilevante e probatoriamente valido, in quanto la pretesa avversione della terna arbitrale non costituisce motivo di impugnazione.

A seguito di un attento esame della documentazione in atti e di approfondita discussione, questa Corte rileva che la prospettazione dei fatti rimessa alla sua cognizione non può essere posto a fondamento di un’impugnazione di decisioni del Giudice Sportivo, semmai, al limite, di una richiesta rivolta alla Procura Federale, ferma restandone, allo stato, la sua totale inconsistenza. Per mero tuziorismo, è opportuno rilevare che proprio la natura dei fatti denunciati è tale da non poter essere ritenuta semplicemente suffragata dalle prospettazioni difensive rese in fase di impugnazione.

Risulta invece provata la gravità dei fatti posti in essere da alcune persone, non identificate, che, nel sostare indebitamente nel sottopassaggio che conduce agli spogliatoi, a fine gara, hanno tentato di aggredire l’arbitro ed hanno colpito con calci in varie parti del corpo un assistente arbitrale, anche

attinto al volto con uno sputo, per di più facendo oggetto tutti i componenti della terna di espressioni gravemente ingiuriose e minacciose.

Pertanto, posta la certezza e la indubbia gravità dei fatti contestati, la Corte valuta congrue le sanzioni inflitte.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Nuovo Campobasso Calcio di Campobasso e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.S. BISCEGLIE 1913 – DON UVA AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 30.6.2009 CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE;**
 - **SQUALIFICA FINO AL 30.6.2011 AL SIG. PEDONE VINCENZO;**
- INFLITTE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA – PRIMO TURNO - BISCEGLIE 1913/TRAPANI DEL 31.5.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 179 del 4.6.2008)

Con atto del 4.6.2008 l'A.S. Bisceglie 1913 - Don UVA, interponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti pubblicata nel Com. Uff. n. 179 del 4.6.2008, con la quale venivano applicate rispettivamente alla A.S. Bisceglie la sanzione della squalifica del campo fino al 30.6.2009 con obbligo di disputare le gare in campo neutro e a porte chiuse; ed al signor Pedone Vincenzo, dirigente della predetta associazione polisportiva, la squalifica fino al 30.6.2011.

Il primo Giudice motivava la propria decisione nei termini che seguono:

a) nei riguardi dell'associazione sportiva Bisceglie : "Per avere, all'arrivo della squadra ospite, calciatori e Dirigenti locali non identificati accolto la stessa con minacce verbali, sputi e spintoni ad evidente fine intimidatorio;

b) per avere nel corso del secondo tempo propri sostenitori lanciato sul terreno di gioco numerosi oggetti (pietre, lattine di bibita, bottiglie di acqua piene e vuote, una bottiglia di vetro) una - lattina di bibita - colpiva alla spalla il Commissario di Campo provocandogli lieve dolore;

c) per avere un proprio incaricato non identificato, qualificatosi coordinatore della sicurezza, tenuto per l'intera durata della gara, atteggiamento minaccioso nei confronti dei calciatori della squadra ospite, inveendo reiteratamente contro i medesimi e contro la terna arbitrale. Per avere il medesimo, a fine gara unitamente ad altra persona non identificata, tentato di aggredire gli Ufficiali di Gara senza tuttavia riuscire nell'intento per l'intervento del Commissario di Campo e di un Carabiniere. Nella circostanza i due individui rivolgevano ai componenti la terna arbitrale espressioni irrispettose e minacciose. Il medesimo, unitamente a quattro calciatori della propria squadra non identificati, sfondava la porta dello spogliatoio arbitrale e, penetrati nel locale, aggredivano gli Ufficiali di Gara.

Nella circostanza l'Arbitro veniva raggiunto da calci alle gambe, pugni e schiaffi alla testa. Per avere il medesimo incaricato di cui innanzi colpito alla nuca il Commissario di Campo con la propria radio ricetrasmittente cagionando al medesimo fortissimo dolore e stato confusionale, tanto da richiedere l'intervento di un sanitario.

Per indebita presenza, al termine della gara di propri sostenitori nello spazio antistante gli spogliatoi ove si erano collocati dopo aver scavalcato la rete di recinzione; per assembramento ostile dei propri sostenitori al termine della gara nello spazio antistante gli spogliatoi. All'uscita degli Ufficiali di Gara detti sostenitori, capeggiati dal predetto coordinatore della sicurezza, aggredivano il Direttore di Gara colpendolo con calci alle gambe e pugni al corpo, cagionandogli dolori e stordimento e costringendolo a rifugiarsi nei pressi di una vettura dei C.C..

Nella circostanza il Commissario di Campo veniva bloccato, nel mentre tentava di prestare aiuto all'Arbitro, da persona non identificata, la quale gli afferrava il braccio procurandogli dolore. La terna arbitrale riusciva a lasciare l'impianto grazie all'intervento dei C.C. ai quali venivano fatti constatare i danni subiti dall'auto di proprietà di uno degli A.A.. Durante l'uscita dall'impianto, la vettura veniva

attinta da sputi e colpita con calci e pugni.

Dopo circa due ore dal termine della gara anche i Commissari riuscivano a lasciare l'impianto ove erano rimasti asserragliati a causa dell'assembramento ostile dei sostenitori locali i quali rivolgevano loro frasi offensive. Il Commissario di Campo constatava la rottura degli occhiali da vista e da sole, nonché uno strappo alla propria giacca. Si fa obbligo di risarcire i danni subiti dagli Ufficiali di Gara e dal Commissario di Campo se richiesti e documentati. Sanzione così determinata non soltanto in considerazione della eccezionale gravità dei fatti e della reiterazione dei comportamenti violenti, oggettivamente idonei a porre in pericolo la incolumità fisica degli Ufficiali di Gara e dei C.d.C., ma anche in considerazione del fatto che alle aggressioni hanno partecipato un Dirigente della società ed un incaricato alla sicurezza. “;

d) nei riguardi di Pedone Vincenzo “per avere, al termine della gara aggredito l'arbitro colpendolo con calci alle gambe e pugni al corpo, procurandogli dolori e stordimento. Sanzione così determinata in considerazione dell'eccezionale gravità dei fatti, della particolare qualifica del soggetto, nonché in considerazione dell'articolo 19, comma 1, lett. h) C.G.S.”

La Corte osserva che nel ricorso si censura la decisione adottata nei confronti della A.P.D. Bisceglie 1913 sotto il profilo della eccessività e sproporzione delle sanzioni; mentre per quanto attiene alla posizione del dirigente, signor Pedone, si assume il provvedimento sarebbe frutto di errore materiale in quanto il predetto tesserato sarebbe del tutto estraneo ai fatti addebitatigli.

Considerato da un lato le circostanze di fatto nella rappresentata decisione impugnata posta a fondamento la responsabilità della A.P.D. Bisceglie 1913, non sono comunque contestati, mentre dall'altro le circostanze dedotte dalla ricorrente non sono sufficienti a vanificare ovvero sminuire la valenza di detti fatti; considerato, peraltro, che la condotta contestata al Pedone Vincenzo risulta in modo inequivoco dagli atti del procedimento, fonte privilegiata di prova.

Ritenuto, in definitiva, che gli episodi di cui al procedimento appaiono idonei a giustificare la decisione del Giudice Sportivo sia nei confronti dell'associazione sportiva che del dirigente Pedone. .

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall' A.S. Bisceglie 1913 – Don Uva di Bisceglie (Bari) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Grossi Prof. Pierfrancesco, Schillaci Avv. Nicolò Tartaglia Prof. Paolo – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

3) RICORSO DELL'A.S.D. CASERTA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DEL CAMPO PER 3 GARE EFFETTIVE ED AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 10 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TUCCI GENNARO LUCA, INFLITTE SEGUITO GARA CASERTA/CASTROVILLARI DEL 25.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 18 del 26.5.2008)

La società A.S.D. Caserta Calcio con atto del 28.5.2008 interponeva rituale e tempestivo reclamo a questa Corte avverso la delibera in epigrafe.

La decisione impugnata si basa su di una serie di gravi e reiterati comportamenti posti in essere ad opera dei sostenitori della società reclamante, i quali hanno:

a) lanciato alcune bottiglie piene d'acqua contro la panchina di ambedue le squadre, colpendo con una di esse al braccio l'allenatore della società ospitante;

b) nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di gioco monete, accendini, pezzi di ferro delle dimensioni di una mano e sassi, colpendo l'arbitro con un sasso al polpaccio, uno degli assistenti arbitrali ad una coscia ed al fianco con un pezzo di ferro ed un sasso, il Commissario di campo con una bottiglia piena d'acqua;

c) inveito con insulti ed espressioni pesantemente ingiuriose e minacciose al termine del primo tempo e nel corso della ripresa contro l'arbitro ed uno degli assistenti;

d) tentato di colpire con un pugno il Direttore di gara e poi anche uno degli assistenti.

Il ricorso non contesta lo svolgimento dei fatti come acclarato dal Giudice Sportivo, né la entità delle responsabilità in cui la società è incorsa, ma si limita a ricordare che essa aveva preparato con molta accuratezza l'organizzazione dell'incontro, proprio al fine di evitare quanto è poi effettivamente accaduto. Ciò premesso e considerate altresì le peculiari e reiterate caratteristiche degli episodi di antisportività verificatisi, non si ravvisano ragioni in alcun modo sufficienti per mitigare la entità delle sanzioni comminate.

Rimane da esaminare la congruità della squalifica inflitta al calciatore Tucci, cui è stato addebitato:

- di aver proferito più volte espressioni irrispettose nei confronti dell'arbitro e successivamente di averlo afferrato per la maglia, colpendolo tre volte al petto e cagionandogli una sensazione dolorifica.

Il reclamo si basa sulla circostanza, peraltro non dimostrata, secondo la quale il Tucci si sarebbe limitato a "toccare" il direttore di gara, senza dar luogo ad una vera e propria condotta violenta.

In senso nettamente contrario sta, però, il dettagliato rapporto arbitrale che, con qualificata efficacia probatoria, sul punto testualmente riferisce che al 36° del II tempo il calciatore, *"una volta arrivato a mezzo metro da me con forza e con entrambe le mani afferrava la mia maglia, mi colpiva ripetutamente per tre volte al petto (procurandomi dolore)"*.

Da questo punto di vista è semmai da constatare che il colpevole ha ricevuto un trattamento sanzionatorio particolarmente mite, tenuto conto che per il comportamento in questione l'art. 19.4 lett. d) già prevede una squalifica per 8 giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara, mentre in via del tutto autonoma la stessa disposizione di cui alla lett. a) autonomamente sancisce una ulteriore squalifica per 2 giornate di gara nella distinta eventualità di condotta ingiuriosa od irrispettosa sempre in danno degli stessi ufficiali di gara. A parte il rilievo della maggiore responsabilità che allo stesso ineriva, in quanto capitano della squadra.

Sulla base delle predette considerazioni, pertanto, il ricorso non merita accoglienza in alcuna delle sue parti.

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Caserta Calcio di Caserta e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'A.S. CINGOLANA CALCIO 1963 AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DEL CAMPO PER 3 GIORNATE E AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 3 GARE AL CALCIATORE SIMONCELLI MICHELE, INFLITTE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA – PRIMO TURNO – CINGOLANA 1963/APRILIA DEL 31.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 179 del 4.6.2008)

Con ricorso del 6.6.2008 la A.S. Cingolana Calcio 1963 ha impugnato la decisione resa dal Giudice Sportivo con la quale quest'ultimo aveva inflitto alla reclamante la sanzione dell'ammenda di €2.000,00 e la squalifica del campo di giuoco per 3 gare effettive e al calciatore Simoncelli Michele la squalifica per 3 gare.

Quanto precede in conseguenza degli episodi avvenuti durante e successivamente la gara sostenuta contro la società Aprilia disputatasi in data 31.5.2008.

Nell'impugnazione la società ricorrente addebitava la responsabilità dell'accaduto "al comportamento disdicevole e sconcertante della terna arbitrale".

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Il referto arbitrale si rivela chiaro e trova conferma e riscontro nella relazione del Commissario di Campo. La decisione del Giudice Sportivo è appropriata.

L'impugnazione deve quindi essere respinta con incameramento della tassa reclamo e trasmissione degli atti alla Procura Federale in relazione al tenore delle affermazioni contenute nel reclamo.

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Cingolana Calcio 1963 di Cingoli (Macerata). Si trasmettono gli atti del procedimento alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza in relazione al contenuto del reclamo.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Sanino

Publicato in Roma il 15 Settembre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete